

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 06/02/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver versato in data 23.04.2025 presso una filiale della banca resistente un assegno circolare di euro 5.000,00 e che in data 01.05.2025 sul conto risultava disponibile solo l'importo di euro 4.500,00. Parte ricorrente rappresenta che tale differenza non è mai stata giustificata dalla banca, la quale ha affermato che l'assegno versato sarebbe stato di euro 4.500,00. La ricorrente riferisce che, in ogni caso, la documentazione in suo possesso consente di ricostruire la seguente sequenza di eventi: "versamento assegno circolare € 5.000, accredito parziale € 4.500,00 a fronte di un saldo contabile che con la disponibilità dell'assegno sarebbe dovuto essere di € 5.320,00". La ricorrente chiede che gli sia corrisposto l'importo di euro 500,00, non accreditato dalla banca, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, la possibilità di accedere alla documentazione contabile e il compenso per l'attività professionale.

Nelle controdeduzioni l'intermediario rappresenta che in conformità alle previsioni contrattuali, gli assegni emessi da altre banche vengono accreditati con valuta pari al giorno lavorativo successivo, ma la disponibilità delle somme avviene decorso il quarto giorno lavorativo successivo.

L'intermediario rileva che nel caso di specie il versamento dell'assegno è stato accreditato con data 23.04.2025 e valuta 24.04.2025, come risulta dalla documentazione contabile. L'intermediario precisa che, con specifico riferimento agli assegni circolari, consente al cliente di disporre sin da subito di un importo di euro 500,00. Contestualmente al versamento del titolo, la banca ha reso disponibile al cliente la somma di euro 500,00, mentre i restanti euro 4.500,00 sono divenuti disponibili nei termini sopra indicati. L'intermediario rileva che alla fine del giorno 23.04.2025 il conto presentava un saldo contabile di euro 5.535,60 (disponibile per euro 1.035,60 al netto della partita di euro 4.500,00 riferita all'assegno). Fa presente che gli asseriti ammanchi lamentati dalla cliente sono strettamente connessi alla distinzione tra saldo contabile e saldo disponibile. L'intermediario rappresenta che vi è stato un

equivoco con l'operatore, il quale nel rispondere alle richieste di chiarimenti della cliente, ha involontariamente fatto riferimento al versamento di un diverso assegno circolare, effettuato il 26.03.2025, per un importo di euro 5.000,00. In particolare, l'operatore ha fornito alla cliente evidenza contabile riferita a tale assegno e non a quello effettivamente versato il 23.04.2025. Quanto alla chiusura del conto avvenuta il 27.05.2025, la banca ha semplicemente dato esecuzione alla richiesta formulata dalla cliente il giorno precedente e che alla chiusura del rapporto è seguita la sospensione di tutti i servizi. La resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'atto introduttivo del procedimento parte ricorrente contesta alla banca di aver accreditato solo parzialmente l'importo di un assegno circolare versato il 23.04.2025. Sostiene che l'intermediario le abbia accreditato e reso disponibile solo l'importo di euro 4.500,00, trattenendo invece la somma di euro 500,00. Contesta inoltre alla banca di aver chiuso il conto e l'home banking in maniera illegittima, impedendole peraltro di accedere alla documentazione contabile utile a verificare le movimentazioni del conto. Chiede il risarcimento del danno asseritamente patito e il rimborso dei compensi professionali, in qualità di avvocato che difende sé stesso. Nelle repliche quantifica la domanda risarcitoria in euro 2.000,00. Sempre nelle repliche formula una domanda di esibizione documentale avente ad oggetto: i) La contabile di sportello relativa all'operazione di versamento dell'assegno; ii) L'estratto conto del periodo 21.04.2025 – 03.05.2025; iii) Il Registro elettronico delle partite prenotate; iv) La documentazione contabile relativa a "storni, addebiti e rettifiche interne applicate al conto nel medesimo periodo, con descrizione della causale"; v) La corrispondenza relativa alla fase di reclamo; vi) La comunicazione formale di chiusura del conto, con dettaglio delle tempistiche e del saldo finale, nonché delle motivazioni del blocco del conto". Il Collegio rappresenta che la domanda di esibizione della documentazione non era presente nel ricorso. Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, con le repliche non possono essere formulate nuove domande; pertanto, detta domanda non può essere esaminata (Collegio di Roma, decisione n. 7335/25). Il Collegio osserva, in ogni caso, che nel corso del procedimento la banca ha versato in atti: i) L'estratto conto relativo al periodo 31.12.2024 – 29.09.2025 e uno stralcio dei movimenti contabili relativi al periodo 21.04.2025 – 02.05.2025 (all. 2 e 6); ii) La corrispondenza relativa alla fase di reclamo; iii) La corrispondenza relativa alla richiesta di chiusura del conto. Venendo alla domanda principale si osserva che nel menzionato estratto conto (relativo al periodo 31.12.2024 - 29.09.2025) vi è evidenza dell'accredito della somma di euro 5.000,00 con data contabile 23.04.2025 e data valuta 24.04.2025. Inoltre, il saldo iniziale e il saldo finale riportati nel documento sono coerenti con le movimentazioni registrate in tale periodo. In sostanza, dall'esame dell'estratto conto non emerge il lamentato accredito solo parziale dell'assegno circolare e, dunque, non risulta alcuna "trattenuta" da parte dell'intermediario. Né la ricorrente produce documentazione contabile da cui emerga il mancato accredito/l'indisponibilità, in tutto o in parte, dell'importo facciale dell'assegno. La resistente, per parte sua, precisa che l'accredito è avvenuto con data contabile 23.04.2025 e data valuta 24.04.2025 e che le somme sono state rese disponibili dopo 4 giorni lavorativi dal versamento, ossia in data 01.05.2025, in conformità alle previsioni contrattuali per gli assegni circolari emessi da altri istituti. La domanda principale, dunque, non può esser accolta. La ricorrente contesta, poi, alla banca di aver chiuso immotivatamente il conto e il connesso servizio di home banking. In base alla corrispondenza in atti sembra, tuttavia, che la ricorrente abbia essa stessa chiesto

la chiusura del conto il 26.05.2025. Conseguentemente l'intermediario ha chiuso il conto il 27.05.2025 e bloccato l'home banking il 30.05.2025, informando la cliente con comunicazioni del 27.05.2025 e 03.06.2025. Non sembra dunque ravvisabile alcuna illegittimità in siffatta condotta. Alla luce di quanto sopra il Collegio pur dovendo stigmatizzare il comportamento non del tutto chiaro della banca – circa la scarsa trasparenza in merito alla questione della disponibilità dell'importo di € 500,00 (sul totale di € 5.000,00 versato a titolo di assegno) - tenuto conto che non si ravvisa alcuna illegittimità, respinge il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE